

Coordinato da Valeria Lai

Agenzia Adiconsum - anno XX - n. 23 - 2 maggio 2008

Stampato in proprio in maggio 2008

In questo numero:

**Energia: come rateizzare
una bolletta di conguaglio**

**Mediaset: continua la battaglia
per il recupero del credito residuo**

- | | |
|--------------------------|--|
| Energia | - Quali le norme per rateizzare una bolletta di conguaglio |
| Telecomunicazioni | - Mediaset: continua la battaglia di Adiconsum per il recupero del credito residuo |
| Commercio | - Non comprate i tritarifiuti! |
| Dai territoriali | - Adiconsum Calabria: per una "cultura Dell'alimentazione" non solo come bisogno fisiologico |

Test
nei consumatori

periodico settimanale
di informazione e studi
su consumi, servizi, ambiente

Quali le norme per rateizzare una bolletta di conguaglio

L'Autorità per l'energia ha sanzionato l'Eni per aver omesso l'informativa sulla rateizzazione in bolletta. Ma quanti conoscono tale possibilità?

L'Autorità per l'energia elettrica ha sanzionato l'Eni per il mancato riconoscimento del diritto alla rateizzazione del pagamento. In sostanza l'Eni ha omesso di indicare sulle bollette la possibilità di usufruire della rateizzazione.

Come è noto sia per l'elettricità che per il gas metano la lettura effettiva non avviene per ogni bimestre, bensì l'obbligo di realizzarla è di almeno una volta l'anno.

Le bollette tra una lettura effettiva e l'altra sono realizzate su un importo stimato "a calcolo" che deve rispondere mediamente al consumo realizzato negli stessi mesi degli anni precedenti.

Ma molti sono i casi di non rispetto della norma della lettura effettiva annua. Ciò può comportare bollette a conguaglio con cifre enormi, difficili da pagare da parte delle famiglie.

Cosa prevede la norma sul diritto alla rateizzazione?

- 1** per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, quando la bolletta di conguaglio è superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette ricevute in seguito alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi del cliente. Ad esempio, se dopo la precedente bolletta di conguaglio il cliente ha ricevuto due bollette in acconto di 28 euro e 30 euro, questi può chiedere la rateizzazione se la successiva bolletta di conguaglio supera i 60 euro. In questo caso però se l'aumento della bolletta è dovuto all'entrata in funzione del riscaldamento e quindi ad un aumento dei consumi legato alla stagione invernale, il venditore non è tenuto a concedere la rateizzazione.
- 2** per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del contatore, venga richiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore;
- 3** per i clienti con contatore accessibile ai quali è richiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture.

Il pagamento non può essere rateizzato per importi inferiori a 50 euro. Sulle somme pagate a rate i clienti devono corrispondere gli interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dal cliente entro il termine di scadenza della bolletta rateizzabile.

Se il cliente e il venditore non concordano una diversa soluzione, l'importo rateizzato è suddiviso in un numero di rate costanti pari almeno al numero di bollette in acconto ricevute dal cliente dopo l'ultima bolletta di conguaglio, e comunque non inferiore a due. Ad esempio, se dopo la

precedente bolletta di conguaglio il cliente ha ricevuto quattro bollette di acconto o a stima seguite dalla bolletta di conguaglio rateizzabile, l'importo sarà suddiviso in almeno quattro rate costanti.

(fonte Autorità per l'energia)

TELECOMUNICAZIONI

Mediaset: continua la battaglia di Adiconsum per il recupero del credito residuo

Il giudice del Tribunale di Roma si è riservato di decidere.

Sono circa un milione e mezzo i consumatori interessati dalla restituzione del credito residuo non utilizzato presente nelle carte prepagate Mediaset Premium per una stima, secondo Adiconsum, ipotizzando 10 euro a tessera, di ben 15.000.000 di euro.

L'antefatto in breve:

- le associazioni consumatori chiedono al ministro Bersani un decreto che sancisca il diritto alla restituzione del credito non utilizzato delle carte prepagate, che, invece, in modo vessatorio le società telefoniche e televisive incamerano;
- il Ministro attua un decreto che sancisce questo diritto e prevede la messa in regola da parte degli operatori entro 60 gg.;
- l'Autorità per le Comunicazioni emana delle "linee guida" in cui si chiarisce come questo provvedimento riguardi società telefoniche e televisive;
- le società telefoniche si adeguano, come pure La7, ad eccezione di Mediaset per la carta Mediaset Premium;
- Adiconsum scrive all'Agcom segnalando l'inadempienza e ricevendo una risposta nell'agosto del 2007 in cui la stessa dice testualmente che "ha recentemente provveduto a diffidare la predetta società (società RTI Mediaset Premium) ad adempiere entro 30 gg. alle disposizioni citate...";
- nonostante questa diffida Mediaset non rimborsa il credito residuo per le carte in essere;
- Adiconsum apre un'azione inibitoria per il rispetto della legge, a cui si affiancano UNC e Codacons;
- sulla stessa contestazione l'Autorità Antitrust (provvedimento 17748) sanziona Mediaset confermando, quindi, la segnalazione di Adiconsum;
- alla vigilia della prima udienza, il segretario generale Adiconsum chiamando il presidente dell'Agcom, dott. Corrado Calabrò, viene a conoscenza telefonicamente di una delibera che l'Autorità avrebbe assunto a gennaio, in cui si precisa che il rimborso non riguarda le tessere ancora in corso nel 2007, bensì solo quelle emesse dopo il decreto Bersani e ciò in aperta violazione di tale provvedimento.

Una delibera, quindi, mai pubblicata sul sito dell'Autorità, né sul Bollettino, ma ciò che è ancora più grave è che questa interpretazione avviene ad un anno dalle "linee guida" emesse dall'Autorità, dove non si trova alcun cenno di alcuna norma in tal senso.

Una delibera che sembra, quindi, essere stata realizzata *ad hoc* per il contenzioso fra le associazioni consumatori e Mediaset.

Ciò comporta anche un evidente danno rispetto a tutti gli altri operatori che si sono messi in regola.

Nella seconda udienza, quella del 23 aprile, la dott.ssa Marina Meloni del Tribunale di Roma, sentite le parti, si è riservata di decidere.

COMMERCIO

Non comprate i tritarifiuti!

Ci è giunta notizia dalla nostra sede di Padova di una truffa perpetrata dalla società Wellness Italia che attraverso il metodo della vendita piramidale pone in vendita dissipatori di rifiuti (tritarifiuti). Il prodotto in questione è commercializzato con il nome di Disposal. Peccato che questo dispositivo, oltre al costo non proprio accessibile (circa 1100 euro), sia anche incompatibile con le reti idriche. Per l'installazione dei tritarifiuti serve una specifica autorizzazione degli ATO, gli enti addetti alla regolazione e al controllo del servizio idrico. L'art. 107 del Testo Unico dell'Ambiente 152/2006 dice che: " Non è ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'Autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura". L'ANEA, l'associazione nazionale delle autorità e degli enti di ambito (che raggruppa cioè gli ATO) in particolare segnala che "nessuna rete è compatibile con l'installazione del prodotto che, anzi, crea un danno ambientale. Esso, infatti, aumenta la produzione di acqua: per smaltire un chilo di rifiuti occorrono 5 litri di acqua, con un aumento del costo dell'energia elettrica e dello smaltimento delle fosse settiche. In più l'aumentato smaltimento dei reflui manda in sovraccarico fognature e impianti di depurazione".

Il consiglio è, quindi, quello di non acquistare tali dispositivi che oltre al danno economico non recano alcun beneficio all'ambiente, ma di procedere ad effettuare la raccolta differenziata.

Valeria Lai

DAI TERRITORIALI

Adiconsum Calabria: per una "cultura dell'alimentazione" non solo come bisogno fisiologico

Adiconsum Calabria ha stipulato con la **Coldiretti** un "patto per la difesa della tavola dei calabresi". Il patto che non ha assolutamente finalità protezionistiche dei prodotti tipici calabresi, si prefigge invece l'obiettivo di promuovere una cultura della produzione tipica, legata al territorio dalla chiara tracciabilità perché meglio lo garantisce. E' tempo che il consumatore guardi con maggiore attenzione a ciò che mangia.

"C'è l'esigenza di ricostruire, precisamente e nel dettaglio, l'intero iter seguito da un determinato prodotto: dalla produzione, alla distribuzione con precisa schedatura di ogni passaggio compiuto – afferma **Romolo Piscioneri**, segretario generale dell'Adiconsum Calabria –. Vanno sfruttate le moderne tecnologie per consentire l'utilizzo di metodi moderni e veloci di registrazione dei movimenti effettuati; dal campo alla tavola, senza trascurare nessun processo di lavorazione e trasformazione in filiera. Una tracciabilità così cogente, come previsto già dal 2005, non può essere limitata solo ai prodotti nostri interni, ma deve poter produrre effetti anche sulle produzioni alimentari che giungono sui nostri mercati provenienti da paesi extracomunitari. Serve un'educazione al piacere sobrio del cibo, al suo consumo, al suo utilizzo senza mai ignorare quello che è il prodotto, i luoghi di provenienza e i metodi di produzione e conservazione.

Nel contempo dobbiamo imparare metodi differenti di acquisto, più adatti a fronteggiare il continuo aumento dei prezzi e rispondenti alle esigenze vere, magari pensando a gruppi di acquisto direttamente negoziati tra consumatore e produttore, tentando di dare risposta ad una chiara domanda di "pulitura del mercato" accrescendo eticità e responsabilità come strumenti di garanzia autentica per il consumatore e le sue relazioni.

Il consumatore calabrese è messo a dura prova dal basso potere di acquisto e spesso agisce in funzione di un risparmio spropositato che lo espone ad acquisti non sufficientemente certificati o comunque con indicazioni poco chiare e non sempre coerenti con il contenuto del prodotto. Tra le principali irregolarità, vi è la contraffazione che esplicitamente o implicitamente trae in inganno il consumatore. Non lo risparmia quando l'etichetta dichiara il falso o lo confonde per effetto di imitazione del tipo di confezione, forma, marchio, caratteri grafici, colori, ecc.. La contraffazione è illegale poiché falsifica i prodotti, procede alla sofisticazione ed inganna sull'origine geografica. Fermarla è un dovere di tutti."

www.adiconsum.it

un click e sei in adiconsum

**online per te tutte le notizie
ed i servizi dell'associazione**

- **news e attualità dei consumi**
- **comunicati stampa**
- **eventi (forum, seminari, convegni, corsi)**
- **dossier e studi specifici**
- **facsimile di reclami, ricorsi, richieste di risarcimento**
- **tutte le pubblicazioni (Test noi consumatori, Guide del consumatore, Adibank, CD Rom ecc.)**
- **iscrizione e consulenza online**

**Partecipa anche tu alla nostra attività
di difesa del consumatore: sei il benvenuto tra noi**

ADICONSUM, DALLA PARTE DEL CONSUMATORE.

Direttore: Paolo Landi • **Direttore responsabile:** Francesco Guzzardi • **Comitato di redazione:** Angelo Motta, Fabio Picciolini • **Amministrazione:** Adiconsum, via Lancisi 25, 00161 - Roma • **Reg. Trib. Roma** n. 350 del 9.06.88 • **Iscriz. ROC** n. 1887 • **Sped. abb. post.** D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma

ADESIONI E ABBONAMENTI

- **Adesione individuale:** euro 31,00 (15,00 per gli iscritti Cisl)
- **Abbonamento al settimanale "Adiconsum News" + mensili "Adifinanza"**, a cura del settore credito e risparmio, **"Consumi & diritti"**, a cura del Centro giuridico Adiconsum e **"Attorno al piatto"**, a cura del settore sicurezza degli alimenti e nutrizione: euro 25,00 (15,00 per gli iscritti Cisl)
- **Abbonamento al bimestrale "La guida del consumatore":** euro 25,00 (12,00 per gli iscritti Cisl)
- **Adesione + Abbonamento a "La guida del consumatore":** euro 43,00 (27,00 per gli iscritti Cisl)

I versamenti possono essere effettuati su c.c.p. 64675002 intestato ad Adiconsum